

ALLEGATO A

**Catasto Incendi del Comune di Torri
del Benaco**

LEGGE 353/2000

AGGIORNAMENTO 2026

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di prevenzione e lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;

L'articolo 1 comma 2 della Legge 353/2000 stabilisce che per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto ognuno delle proprie competenze, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

L'art. 2 della Legge n. 353/2000 definisce incendio boschivo "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree";

L'art. 3, comma 1 della Legge n. 353/2000 dispone che le regioni approvano il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", sulla base di linee guida e di direttive deliberate, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;

L'art.10, comma 1, della Legge n. 353/2000, definisce, nell'ambito di incendi definiti boschivi dall'art. 2 della stessa legge, divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco:

- per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato tale vincolo a pena la nullità dell'atto;
- per 10 anni è vietata, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti

salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;

- per 5 anni sono vietate, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

L'art. 10, comma 2, della Legge n. 353/2000 impone ai Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato, il catasto è aggiornato annualmente.

AGGIORNAMENTO 2026

Con Delibera della G.C. n. 208 del 01.12.2021 si è provveduto all'approvazione definitiva del "Catasto incendi delle aree percorse dal fuoco" ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 353/2000 recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

Con Delibera della G.C. n. 188 del 23.10.2025 si è provveduto all'approvazione definitiva dell'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco – anno 2025 del "Catasto incendi delle aree percorse dal fuoco" ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 353/2000 recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

Oggetto del presente aggiornamento del catasto è l'individuazione dei terreni il cui soprassuolo sia stato percorso dal fuoco successivamente alla data della precedente deliberazione G.C. n. 188 del 23.10.2025.

In data 27/07/2026 si è proceduto ad una ricognizione di tutti gli incendi presenti sul portale SIM (Sistema Informativo della Montagna) e si è riscontrata l'assenza di incendi verificatisi sul territorio;

Il S.I.M. mette a disposizione dei Comuni interessati, specifici servizi software di supporto alla istituzione del catasto delle aree boscate percorse dal fuoco. A partire dai perimetri degli incendi censiti dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare nel corso delle diverse campagne AIB e registrati in termini di precisione della componente geometrica nella banca dati è possibile effettuare l'estrazione ed individuazione delle particelle catastali afferenti all'area incendiata a partire dalla base dati catastale presente nel SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

ELENCO INCENDI di cui al Catasto Incendi del Comune di Torri del Benaco - precedente Delibera G. C. n. 188 del 23.10.2025.

ID	SUPERFICIE INTERESSATA DA INCENDIO (mq)	DATA INCENDIO	ANNO	LOCALITA'	FOGLIO	MAPPALE
404	432	21/07/2009*	2009	Rossone di Sopra	7	238-653
418	317	11/09/2009*	2009	Marciaga Volpara	15	91
	11.716	27/07/2015	2015	Crero	3	205-206- 207-208- 209-212- 213-222- 223-224- 372-373- 434-552- 556-557- 558-559- 560-563- 564
	347	06/08/2018	2018	Crero	4	167
	304	10/08/2018	2018	Vallonga	8	61-717
	4.936	04/07/2020	2020	Vallonga	8	407-790- 61-717
	422	05/06/2021	2021	LA FORMIGHETTA	11	ex 340 (ora 2989-2990- 2991-2992- 2993
	54	10/04/2023	2023	LA POZZA	3	97-100

* Area soggetta a decorrenza del termine quindicennale di cui all'articolo 10 comma 1 della L. 353/2000.